

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto reca attuazione all'art. 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 (di seguito "Tuir"), in materia di prezzi di trasferimento, come modificato dall'art. 59, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Più in particolare, quest'ultima disposizione ha stabilito che le operazioni transfrontaliere tra imprese associate devono essere valorizzate in base al principio di libera concorrenza. La disposizione citata prevede inoltre che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione di tale principio.

Il provvedimento si compone di 9 articoli, dei quali si illustra, di seguito, il contenuto.

L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione del decreto, che, come previsto dalla disposizione primaria, attinge i criteri applicativi in materia di prezzi di trasferimento dalle migliori pratiche internazionali.

L'articolo 2 elenca le definizioni dei termini ricorrenti nel provvedimento.

L'articolo 3 definisce, in termini generali, i criteri per i quali le operazioni da analizzare si considerano comparabili e individua le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori della comparabilità per delineare l'effettiva natura delle operazioni oggetto di controllo e fondarne il giudizio di comparabilità.

L'articolo 4 descrive i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento evidenziando quali metodi sono da preferire nel caso in cui più metodi risultino applicabili al caso concreto con eguale grado di affidabilità. La previsione fa altresì salva la possibilità di applicare un metodo alternativo nel caso in cui il contribuente dimostri che nessuno dei metodi elencati può essere applicato in modo affidabile, sempreché detto metodo alternativo restituisca un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni comparabili con quelle analizzate.

L'articolo 5 delinea i criteri in base ai quali due o più operazioni devono essere valorizzate in modo aggregato.

L'articolo 6 descrive il concetto di intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza. La medesima disposizione stabilisce le condizioni in base alle quali l'Amministrazione finanziaria può rettificare il valore individuato dal contribuente, perché ritenuto non conforme a quello che avrebbero praticato soggetti



il valore individuato dal contribuente, perché ritenuto non conforme a quello che avrebbero praticato soggetti indipendenti con riferimento a operazioni comparabili, riconducendolo nell'ambito dell'intervallo di valori conformi al principio libera concorrenza.

L'articolo 7 introduce un approccio semplificato per la valorizzazione di servizi a basso valore aggiunto.

L'articolo 8 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell'accesso al regime di cui agli artt. 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. La disposizione stabilisce inoltre che la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui fornisca agli organi di controllo le informazioni necessarie per una corretta analisi dei prezzi di trasferimento, a prescindere dalla scelta del metodo di valorizzazione delle operazioni controllate o dalla selezione dei soggetti o delle operazioni comparabili, e anche nel caso in cui contenga omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 9 fa rinvio a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate per l'emanazione di ulteriori disposizioni di carattere applicativo in materia di prezzi di trasferimento, che dovranno tenere conto in modo particolare delle Linee Guida dell'OCSE come periodicamente aggiornate.

Il presente provvedimento non comporta il sostenimento di nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, poiché introduce una disciplina applicativa dei prezzi di trasferimento che si pone in linea di sostanziale continuità con le prassi cui già facevano in precedenza riferimento gli Organi dell'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

